

## REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO

### Nota informativa n. 16

**Oggetto: Nuove disposizioni sugli illeciti amministrativi delle società commerciali - Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61**

Il **16 aprile 2002** è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 61 del 11.4.2002 sulla riforma dei reati societari, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15.4.2002.

Il testo del decreto, recante "attuazione dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001 n. 366", ha stabilito le nuove disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali e ha sostituito il Titolo XI del libro V del codice civile.

In particolare, il legislatore ha provveduto a una revisione e sistematizzazione delle norme sanzionatorie fino ad oggi contemplate dagli articoli **2626, 2634, 2635 e 2636** del codice civile, che puniscono i comportamenti omissivi da parte degli amministratori, dei liquidatori, dei sindaci, dei rappresentanti comuni degli obbligazionisti, degli amministratori giudiziari e commissari governativi, nonché dei notai, i quali, investiti dagli obblighi previsti dal codice civile e da altre leggi, si astengono dall'eseguirli o li eseguono in ritardo rispetto ai termini previsti.

I menzionati articoli sono stati sostituiti dal nuovo articolo **2630 c.c.** che recita:

**" Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2065 euro. Se si tratta di omesso deposito di bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo".**

### Nuova disciplina sanzionatoria

#### 1. **Illeciti amministrativi:**

##### **Omissione**

- a) l'omessa presentazione di denunce, comunicazioni o depositi (per l'iscrizione o per il mero deposito);

##### **Presentazione tardiva**

- b) l'omessa presentazione nei termini prescritti di denunce, comunicazioni o depositi (per l'iscrizione o per il mero deposito);

N.B.: non è più soggetta a sanzione l'esecuzione del deposito in modo incompiuto.

## 2. Soggetti attivi dell'illecito:

**Chiunque sia tenuto per legge**, a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ad eseguire una denuncia, una comunicazione o un deposito al Registro delle imprese.

Diversamente da quanto disponevano gli articoli prima citati, che specificavano puntualmente i soggetti sanzionabili, il nuovo testo dell'articolo 2630 c.c. individua **genericamente** il soggetto attivo, lasciando così l'individuazione dei trasgressori alle norme che prevedono le singole formalità pubblicitarie.

A causa della sua genericità, la norma sembra lasciare dubbi interpretativi relativamente al concetto di funzioni rivestite in una società o in un consorzio con particolare riferimento alla figura del **notaio**. A tale soggetto non si può negare, tuttavia, una funzione fondamentale rispetto alle società, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della L. 340/2000 essendo, in virtù di questa, l'unico soggetto legittimato ed obbligato al deposito per l'iscrizione dei principali atti delle società di capitali.

## 3. Importi

L'abrogato articolo 2626 c.c., richiamato per gli importi dai menzionati articoli, prevedeva una sanzione amministrativa da un minimo di centomila lire ad un massimo di due milioni; **il nuovo articolo 2630 c.c. fissa l'importo minimo in 206 euro ed il massimo in 2065 euro.**

Pertanto, se il pagamento avviene in forma ridotta entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, la sanzione, pari al doppio del minimo, è fissata in euro **412,00**.

Si ricorda inoltre che la società è obbligata in solido con gli autori della violazione al pagamento della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 689/81, ove i soggetti a cui la stessa sanzione è comminata, non provvedano al pagamento dovuto.

## 4. Deposito bilanci

In particolare per i bilanci, il nuovo testo dell'articolo 2630 c.c. sembra diversificare la misura dell'importo della sanzione amministrativa a seconda dell'illecito commesso:

- a) **omesso deposito del bilancio nel termine prescritto**. In questo caso, se il deposito viene effettuato oltre il 30° giorno dalla sua approvazione (art.2435 c.c.), l'importo da versare, quando il pagamento avviene in forma ridotta, è di € **412,00** per ciascun soggetto obbligato,

- b) **omesso deposito del bilancio**. In questo caso la norma, considerata la maggiore gravità, ha previsto la maggiorazione di un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria. Ne consegue che l'importo da versare, quando il pagamento avviene in forma ridotta, è di € **549,34** per ciascun soggetto obbligato.

Quest'ultima disposizione risulta, comunque, di difficile applicazione, non potendo questo Ufficio verificare tutti i casi in cui la società, pur avendo provveduto all'approvazione del bilancio, non abbia poi eseguito il deposito presso il Registro delle imprese nei termini di legge.

## **5. Applicazione - Regime transitorio**

Considerati i principi generali ricavabili dalla Legge 689/81 e dall'articolo 2 del codice penale, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa, nei casi di presentazione tardiva delle domande di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese, trattandosi del caso più frequente, avremo che:

- a) se lo scadere del 1° giorno di ritardo, corrispondente al momento in cui si verifica l'illecito amministrativo, è antecedente o coincidente con la data del **15 aprile 2002**, si applica la sanzione già prescritta dall'art. 2626 c.c. pari a 102,00 euro per ciascun soggetto obbligato

Es: un atto del 20/01/2002 da presentare al Registro imprese entro il 19/2/2002, (1° giorno di ritardo il 20/2/2002), presentato il 18/4/2002. La sanzione è di 102,00 euro in quanto si applica la norma vigente al momento della violazione, indipendentemente dal giorno in cui viene richiesta l'iscrizione;

- b) se il giorno in cui si verifica l'illecito amministrativo è coincidente o successivo alla data del **16 aprile 2002**, si applica la sanzione prescritta dall'art. 2630 c.c. pari a 412,00 euro per ciascun soggetto obbligato.

Es: un atto del 20/03/2002 da presentare al Registro imprese entro il 19/4/2002, (1° giorno di ritardo il 20/4/2002) presentato il 22/4/2002. In questo caso la sanzione è di 412,00 euro, sempre per il principio secondo il quale si applica la norma vigente al momento della violazione

Si precisa che la disciplina delle sanzioni relative alle **denunce R.E.A.** resta invariata, così come restano invariate le sanzioni prescritte dall'articolo 2194 c.c. **per gli imprenditori individuali.**

Riepilogando, gli importi delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente normativa sono i seguenti:

### **IMPORTI SANZIONI REA**

#### **Per tutti i soggetti**

- se la domanda è presentata oltre il trentesimo giorno dalla data dell'evento:  
**€ 10,00 ( già £ 20.000 )** per ciascun obbligato
- se la domanda è presentata oltre il sessantesimo giorno dalla data dell'evento:  
**€ 51,33 ( già £ 100.000 )** per ciascun obbligato
- in caso di denuncia non veritiera:  
**€ 10,00 ( già £ 20.000 )** per ciascun obbligato, indipendentemente dai limiti temporali

### **IMPORTI SANZIONI R.I.**

#### **Per l'imprenditore individuale**

- in caso di ritardo od omissione ai sensi dell' **art.2194 c.c.** **€ 20,00**

#### **Per le società e i consorzi - disciplina previgente**

- in caso di ritardo od omissione ai sensi dell' **art.2626 c.c.** **€ 102,00**  
se il giorno della violazione è precedente o coincidente con il 15/4/2002

#### **Per le società e i consorzi - disciplina vigente**

- in caso di ritardo od omissione ai sensi dell'**art.2630 c.c.** **€ 412,00**  
se il giorno della violazione è coincidente o successivo al 16/4/2002

Torino, 3.5.2002

Nota elaborata da Candida Vocale e Valeria Nicoletti